



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 09/12/2025

FATTO

Il ricorrente afferma che dopo aver messo in vendita la propria autovettura AudiQ8 sul sito subito.it, trovava il potenziale acquirente, disponibile all'intero pagamento a mezzo assegno circolare per la somma di euro 74.900,00, come da importo concordato. In data 23.08.2024 si recava presso la banca cui è correntista (intermediario A) con l'acquirente affinché il professionista bancario potesse sottoporre alle verifiche ex lege l'assegno circolare non trasferibile n. 478****973-00 emesso in pari data dall'intermediario B. Solo dopo aver ricevuto parere positivo dal bancario, senza che quest'ultimo adducesse perplessità alcuna e/o lo attenzionasse sulla modalità di pagamento e/o gli consigliasse alcunchè, decideva di procedere all'incasso del titolo e, solo successivamente, procedeva agli adempimenti necessari per il passaggio di proprietà dell'autovettura. In data 27.08.2024 veniva contattato dall'intermediario A per informarlo che l'assegno depositato risultava falso/contraffatto; sporgeva, quindi, formale denuncia querela nei confronti dei responsabili dei reati. A seguito di reclamo, gli intermediari convenuti rigettavano la richiesta di rimborso. Il ricorrente sostiene che il titolo presentava un'anomalia ben visibile ad occhio nudo, posto che vi era l'indicazione di un istituto di credito emittente inesistente (la sede dell'intermediario B non è quella indicata nell'assegno). L'intermediario A non ha fatto alcuna precedente verifica con la Banca emittente, ha proceduto all'incasso, confermando la validità del titolo, di sua iniziativa; non ha neanche comunicato le alternative di pagamento più sicure né ha verificato accuratamente le irregolarità formali del titolo. Nella maggior parte dei casi gli assegni risultano palesemente falsi in quanto redatti su carta semplice, non filigranata

né a rilievo con numerazione e serie incoerenti con le numerazioni e le serie in circolazione, mostrando quindi alterazioni tali da poter essere facilmente riconosciute ictu oculi dall'operatore di sportello della Banca Negoziatrice. L'esame in controluce del titolo de quo, comportamento sicuramente esigibile dall'accorto funzionario, avrebbe senza dubbio evidenziato le alterazioni presenti; d'altronde, continua il ricorrente, il bene emissione, a cura dell'intermediario negoziatore, è sufficiente ad ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno tale da escludere l'applicabilità dell'art. 1227 comma 2 c.c. Contesta alla banca emittente (intermediario B) e negoziatrice (intermediario A), che la fattispecie oggetto di esame corrisponde ad una tipologia di truffa ben consolidata, già ben nota a chi è nel settore bancario e richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 7283/2018 e n. 10978/2020 in relazione agli obblighi di protezione gravanti sui soggetti emittenti. Non è possibile configurare alcuna responsabilità a suo carico in quanto si è fisicamente rivolto al funzionario della Banca, alla presenza dell'acquirente; ha proceduto alla vendita dopo aver ottenuto il nullaosta dal bancario; ha chiesto le generalità al soggetto acquirente, il quale si è presentato con regolare carta di identità, tanto che lo stesso sportello di pratiche automobilistiche ha proceduto con gli adempimenti del caso senza sollevare alcuna eccezione e/o perplessità. Chiede all'Arbitro di condannare in solido gli intermediari al rimborso della somma così sottratta più interessi legali e le spese di commissioni per l'assegno impagato, in via subordinata analogo rimborso a titolo di risarcimento del danno per violazione da parte degli intermediari stessi delle regole di correttezza, trasparenza e buona fede.

Nel replicare l'Intermediario A eccepisce in primo luogo che il ricorrente non ha chiesto il bene fondi/bene emissione, ma si è limitato a presentarsi allo sportello per porre all'incasso l'assegno (non circolare ma postale vidimato) e, richiesto se voleva inserire una causale nella distinta, l'ha indicata ed è stata riportata. La circostanza che il ricorrente non ha chiesto il bene fondi è confermata da molteplici evenienze. Il bene fondi si chiede con riferimento ai soli assegni bancari, al fine di verificare l'effettiva sussistenza della provvista sul conto; negli assegni circolari – ai quali è equiparabile l'assegno postale vidimato – il problema della provvista non sussiste essendo l'istituto emittente il soggetto impegnato al pagamento dell'importo indicato dal titolo. Nella denuncia non si fa menzione di alcuna richiesta all'operatore di sportello; ed infatti l'operatrice dello sportello sentita sul punto ha dichiarato che il ricorrente era solo e ha semplicemente presentato all'incasso l'assegno. La verifica delle immagini di sorveglianza consegnate agli inquirenti ha evidenziato come altra persona, forse il possibile interlocutore del ricorrente, si sia mantenuta a debita distanza sia dal ricorrente che dallo sportello; il ricorrente nella denuncia affermava che il sedicente acquirente "alle ore 11.00 versava l'assegno circolare in mia presenza", mentre alcuno al di fuori del correntista è autorizzato a versare assegni su un conto corrente. Le incongruenze, unitamente al fatto che il ricorrente è dipendente di una concessionaria d'auto, inducono a dubitare della genuinità dell'occorso. L'operatore di sportello continua l'intermediario, dopo aver controllato che il titolo non presentava evidenti segni di contraffazione, non era tenuto a verificare la circostanza relativa all'inesistenza di una filiale dell'intermediario B nella via indicata sul titolo; tale verifica, peraltro, avrebbe comportato l'utilizzo di strumenti non nella immediata disponibilità dell'addetto. Il titolo era di consistenza ordinaria, non presentando alterazioni e lo sportellista non era tenuto a suggerire diverse modalità di eseguire l'incasso; peraltro, il ricorrente, era dipendente di una concessionaria d'auto e ha già attuato altre volte simili operazioni. Quanto all'entità del danno, non si conoscono quali fossero gli accordi tra le parti né se la vettura valesse il presunto prezzo pattuito. Chiede pertanto che il ricorso venga respinto con condanna del ricorrente alle spese di costituzione.

A sua volta l'intermediario B, nel replicare, sostiene di aver prontamente comunicato l'impagato con causale "assegno falso/contraffatto/clonato" tramite messaggio interbancario; il titolo è stato negoziato dal beneficiario presso l'intermediario A "con riserva di verifica e salvo buon fine", ai sensi dell'art. 1829

c.c. La responsabilità è pertanto imputabile in via principale al soggetto terzo che ha verosimilmente prodotto un titolo falso, in via sostanziale in capo al Ricorrente stesso, per aver dato seguito alla compravendita con estrema superficialità, trasferendo la proprietà del bene senza attendere l'effettivo accredito delle somme, soprattutto alla luce del fatto che la transazione fosse di importo considerevole. Le tipologie di eventi fraudolenti sono ormai rese note tramite svariati canali informativi; si tratta non già di clonazione di un titolo effettivamente emesso, ma di creazione ex novo di un titolo falso da parte di terzi riferibile apparentemente all'emittente, il quale non poteva esserne a conoscenza; nessuna responsabilità può, dunque, essere attribuita al medesimo. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Nel controreplicare il ricorrente ribadisce che il potenziale acquirente dell'autovettura, il cui documento di identità corrispondeva alla persona, era al suo fianco ed estraeva da una busta l'assegno vidimato non trasferibile; il venditore consegnava, quindi, il titolo al bancario per sue doverose verifiche. Quanto all'affermazione secondo cui "il bene fondi si chiede con riferimento ai soli assegni bancari...negli assegni circolari ...il problema della provvista non sussiste...", il consumatore, non bancario e quindi non professionista qualificato, non è tenuto a conoscere formalmente il termine corretto da utilizzare per chiedere verifiche circa la bontà del titolo di credito, purché la richiesta sia circoscritta alla sostanza di quanto si vuole ottenere (genuinità del titolo). L'addetto allo sportello, nel caso di specie, ha confermato che era "tutto a posto". Per quanto concerne il contenuto della denuncia al quale l'intermediario fa riferimento, la circostanza che avrebbe dichiarato che "l'acquirente" ha versato l'assegno è chiaramente il frutto di probabile omissione di trascrizione e non rileva ai fini del procedimento. Il ricorrente si occupa di vendita presso una concessionaria ma, proprio perché trattasi di importante concessionaria, è perfettamente strutturata ed organizzata tanto che colui che si occupa delle vendite non ha competenza anche sui pagamenti e tutto quanto vi sia annesso e connesso; essendo truffe ormai note, si è rivolto alla sua banca. Infine, la richiesta di refusione di spese di lite è da respingere, in quanto trattasi di un sistema di risoluzione stragiudiziale gratuito.

Nel controreplicare a sua volta l'intermediario A contesta il fatto che l'addetto allo sportello abbia pronunciato la frase che era "tutto a posto", e ribadisce come l'assegno non risultava *ictu oculi* palesemente falso né è stato dimostrato il contrario, non essendo prodotto l'originale del titolo; il controllo sull'indirizzo della filiale non spetta allo sportellista.

DIRITTO

La controversia in esame riguarda la richiesta di rimborso della somma portata da un assegno vidimato negoziato presso l'intermediario A e poi rivelatosi contraffatto. Il titolo – apparentemente emesso dall'intermediario B – è stato utilizzato quale mezzo di pagamento del corrispettivo della vendita di un'autovettura di proprietà del ricorrente, il quale invoca la responsabilità in solido degli intermediari resistenti, con richiesta di rimborso dell'importo del titolo (€ 74.900,00), delle commissioni e degli interessi legali. Per quanto concerne l'intermediario negoziatore A il Collegio ricorda che, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, la responsabilità della banca negoziatrice sussiste qualora: 1) nel controllare la genuinità di un assegno non si sia attenuta ai canoni di diligenza (rafforzata) richiesti, da valutarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c.; tale responsabilità, pertanto, può essere esclusa solo qualora non sia possibile rilevare le anomalie del titolo attraverso un attento e diligente esame a vista del titolo, in base alle conoscenze del soggetto professionale di diligenza media; (Collegio di Bologna, decisione n. 13740/2020, nella giurisprudenza ordinaria, Cass, n. 34153/2022); 2) abbia ingenerato nel cliente (parte ricorrente) un affidamento circa la bontà del titolo a fronte di un'espressa e

comprovata richiesta in tal senso, cui l'intermediario abbia fornito riscontro assicurando il buon fine dell'operazione (es. conferma di bene emissione). Il Collegio mette in evidenza che il codice ABI dell'assegno oggetto di controversia corrisponde a quello dell'apparente emittente; il codice CAB parrebbe, invece, essere riconducibile all'ufficio "assegni vidimati" del medesimo intermediario, non a una sua filiale.

Per quanto riguarda l'onere della prova in capo alla banca di dimostrare la non rilevabilità ictu oculi della falsificazione dell'assegno, secondo i Collegi (di recente Collegio di Roma, decisione n. 383/2025) l'Intermediario risponde per una "evidente alterazione del titolo" e in un caso in cui il titolo controverso presentava analoghe difformità a quello oggetto della controversia, l'orientamento (Collegio di Milano decisione n. 7013/2025) è nel senso che, "per quanto effettivamente risulti che il codice CAB riportato sul titolo appaia riconducibile all'ufficio "assegni vidimati" del medesimo intermediario, e non a una sua filiale, deve pure rilevarsi che l'assegno non riporta alcuna alterazione materiale rilevabile ictu oculi apparendo sotto il profilo meramente formale, regolare", ed è quindi da escludersi la responsabilità della banca.

Quanto al possibile affidamento del cliente ingenerato dal comportamento della banca, senza entrare nel merito delle presunte contraddizioni nella ricostruzione dei fatti evidenziate dalla resistente e a prescindere dalla vidimazione dell'assegno risultato contraffatto, il Collegio osserva che è oggetto di contestazione tra le parti, sia che il ricorrente abbia chiesto all'addetto allo sportello di verificare l'autenticità del titolo, sia che quest'ultimo ne abbia garantito la genuinità. In materia l'orientamento dei Collegi è quello di negare una responsabilità generalizzata dell'Intermediario a garantire il bene emissione, a meno che la garanzia sia effettivamente prestata. In assenza di ogni elemento a supporto dell'esistenza di tale garanzia non si può ritenere sussistere la responsabilità dell'intermediario. Nel caso di specie il ricorrente dichiara di essere stato rassicurato dall'operatore di sportello in merito ad «autenticità e bancabilità del titolo» senza però fornire al Collegio il benché minimo elemento di prova a fronte della contestazione di controparte sui fatti così rappresentati. Il Collegio ricorda che, con riguardo a casi nei quali non risulta provata la richiesta da parte del cliente, e la conferma da parte della banca, della bene emissione dell'assegno, i Collegi territoriali hanno ritenuto gravemente negligente la condotta del ricorrente che consegna un bene di valore ad uno sconosciuto senza aver atteso la conferma dell'avvenuto incasso dell'assegno o, comunque, senza richiedere forme di pagamento alternative più sicure e immediate. (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 5663/24, Collegio di Napoli, decisioni nn. 4445/2023 e 16542/2022, Collegio di Torino, decisione n. 3407/2024). Nel caso in specie, il ricorrente ha effettuato il passaggio di proprietà dopo il versamento dell'assegno, senza quindi attendere l'avvenuto incasso del titolo.

Per quanto concerne la responsabilità dell'intermediario B, Il Collegio osserva che, secondo l'orientamento dell'Arbitro, se sui soggetti autorizzati all'emissione di assegni circolari e sugli intermediari collocatori grava l'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione degli strumenti di pagamento (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 7283/18), allo stesso tempo non può configurarsi una responsabilità nel caso che, ad insaputa di questi ultimi, terzi abbiano creato un documento del tutto falso con le fattezze di un assegno, con una attività che sfugge del tutto alla possibilità di controllo e interdizione del presunto emittente, e ovviamente in assenza di concreti elementi di prova di una introduzione nei sistemi operativi dello stesso emittente, dovuta ad inadeguatezze degli assetti di controllo.

Infine, in merito alla richiesta avanzata dall'intermediario A di condanna del ricorrente al rimborso delle spese di costituzione in giudizio, si rileva che secondo le Disposizioni ABF, il ricorso è gratuito per i

clienti , salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura; e che l'intermediario deve versare un importo pari a 200 euro per contributo alle spese della procedura, in caso di accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE